



Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Decreto per lo svolgimento di udienza

Il Giudice delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del **06.02.2023**,
visto il D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 in tema di "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata";

preliminarmente rilevato come, ai sensi dell'art. 35 c. II del succitato Decreto Legislativo sia previsto che: "2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione..."

considerato che l'articolo 127-ter c.p.c., come introdotto dal succitato Decreto Legislativo prevede "Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). - *L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.*



*Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta **congiuntamente** da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il Giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati...";*

considerato pertanto che, al fine di assicurare l'ordinato ed efficiente svolgimento dell'udienza
- tutti i procedimenti di SEPARAZIONE CONSENSUALE verranno celebrati mediante il deposito di note scritte de depositarsi nel fascicolo telematico sino a cinque giorni prima dell'udienza (termine da intendersi perentorio e nel quale NON va computato il giorno di udienza) e pertanto i difensori delle parti sono onerati a depositare.

→ unitamente alle note d'udienza,

→ altresì la dichiarazione del coniuge rappresentato, da raccogliersi secondo modalità tali da garantirne la provenienza del documento dalla parte interessata (se del caso accompagnata da copia del documento di identità del coniuge), avente ad oggetto:

a) "la volontà di non volersi conciliare";

b) di rinunciare alla partecipazione all'udienza;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;

d) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;

considerato inoltre che, stante l'elevato numero di procedimenti da trattare e al fine di limitare gli spostamenti delle persone e di limitare l'affluenza nei locali del Tribunale, si prevede **LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA, COME DA ALLEGATO DECRETO,** su **CONCORDE RICHIESTA** delle parti (qualora non sia già stata precedentemente disposta ed accettata), anche per i procedimenti di **separazione e di divorzio aventi natura giudiziale**, mediante deposito della dichiarazione sopra indicata resa da ciascuna parte e depositata nel fascicolo telematico di causa *sino a quindici giorni prima* dell'udienza, fermo restando che in mancanza o in caso di richiesta proveniente da una sola delle parti l'udienza sarà celebrata in presenza agli orari così come appresso indicati;



considerato pertanto che in mancanza di concorde volontà delle parti l'udienza verrà svolta in presenza e che in tale caso, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'udienza si rende necessario, nuovamente, fissare degli orari di trattazione dei procedimenti di separazione e di divorzio aventi natura giudiziale, al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi antistanti l'aula di udienza (fermo restando la specifica modalità di trattazione come indicata nel successivo decreto allegato al presente, su concorde volontà delle parti in causa), con invito **agli avvocati e alle parti ad osservare scrupolosamente gli orari stabiliti e ad evitare di portarsi nei luoghi del Tribunale prima o dopo gli orari stabiliti**, precisando sin da ora che le cause saranno richiamate in coda al termine dell'udienza ove i relativi orari non verranno rispettati;

considerato inoltre indispensabile che la Cancelleria trasmetta il presente provvedimento al personale di guardiania, affinché provveda: a) adottare tutte le misure idonee ad evitare l'assembramento delle persone; b) a curare che l'accesso sia consentito alle sole persone effettivamente interessate alla trattazione della causa; c) a curare che le parti interessate alla trattazione della causa entrino nel palazzo di giustizia solo quando è prossimo l'orario di inizio del relativo processo e sempre avendo cura che non siano creati assembramenti nei corridoi; d) a curare l'immediato allontanamento dall'aula e dal tribunale di ogni persona e dei difensori, al termine della trattazione della relativa causa;

dispone

che l'udienza sia celebrata nel modo sopra indicato **nell'aula collegiale**, con osservanza per le parti e per i difensori dei seguenti nuovi orari di trattazione delle cause, sostitutivi di quelli precedentemente indicati:

1440/22: 9.00

3018/22: 9.10

3019/22: 9.20

3043/22: 9.30

3095/22: 9.40

3145/22: 9.50

3171/22: 10.05

3179/22: 10.15

2237/22: 10.25

3054/22: 10.35

3074/22: 10.45

3111/22: 10.55



3121/22: 11.05

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

28/12/2022

IL GIUDICE
(dott.ssa Aurelia Cuomo)

